




UNIVERSITÀ
degli STUDI di
CATANIA

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06/06/2022
Prot. .222807..... Tit.V... Cl.5...
Rep. Decreti1870.....

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto dell'Università di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il Decreto Direttoriale n. 61 del 10 giugno 2008, "Requisiti di trasparenza";
- Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (L. 232/16) la quale, ai commi 252-272 dell'art. 1, regola il sistema di contribuzione universitaria;
- Visto l'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che disciplina i controlli di veridicità in tema di dichiarazioni sostitutive;
- Vista la delibera del 26.5.2022 con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 24.5.2022, ha approvato le Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Catania;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 – Sono emanate le Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Catania, il cui testo viene allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alle Linee guida di cui al precedente art. 1.

Catania 06/06/2022

Il Rettore
(Prof. F. Priolo)



Linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dagli studenti per usufruire dei benefici del diritto allo studio e delle agevolazioni economiche concesse dall'Università degli Studi di Catania

Riferimenti normativi

Le fonti normative per l'attuazione dei controlli sono:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- DM 07/11/2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- circolare INPS n. 137 del 25/07/2016 "Modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89;
- DPCM 09/04/2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- D. LGS. N. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio";
- DPR n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Tipologia degli accertamenti

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- dati anagrafici;
- dati e notizie personali (nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche);
- dati economici, finanziari e patrimoniali.

Gli stessi possono essere:

- preventivi, se effettuati durante l'iter procedimentale di presentazione della domanda di benefici o di acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica;
- successivi, se effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione che custodisce il dato e da questa rese immediatamente disponibili (condivisione di banche dati a mezzo di interconnessione telematica tra PP.AA.);
- indiretti, quando si chiede ad un'amministrazione di attivarsi affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Controlli

L'attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata relativamente agli studenti beneficiari di prestazioni agevolate nell'ambito del diritto allo studio universitario o che hanno ottenuto una riduzione dell'importo del contributo onnicomprensivo in base



al valore ISEE Università, con controlli sia a campione, sia mirati, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate.

L'Università può in ogni momento effettuare i controlli sui dati autocertificati e, in caso di illecito rilevato, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, può procedere al recupero dell'indebito in un arco di tempo pari a 5 anni decorrenti dall'ultima effettiva percezione dei benefici.

I controlli saranno volti a verificare:

- l'esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE Università;
- la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
- la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nei dichiarativi fiscali e fra gli Atti del Registro estraibili dall'Anagrafe Tributaria;
- la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare;
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati rilevanti al procedimento di controllo.

I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare, ove possibile, un ricalcolo d'ufficio dell'attestazione ISEE Università e, quindi, al fine di determinare un valore ISEE Università finale che verrà confrontato con quanto dichiarato e con i limiti previsti dai bandi di concorso e dalla Guida per lo studente. Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo, l'Università può richiedere documentazione integrativa, atta a dimostrare o sostenere gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla Legge, quali:

- contratti di locazione;
- estratti conto al 31 dicembre dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
- estratti conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.);
- documenti contabili (in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società);
- dichiarazioni di successione;
- sentenze di omologazione di separazione o divorzio.

Irregolarità e omissioni

Se nel corso dell'attività di controllo emergono irregolarità od omissioni che non comportano variazioni di fascia di reddito né decadenza dal beneficio o variazioni dell'importo del contributo universitario, l'Università archivia d'ufficio il procedimento, senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario. Qualora, invece, l'esito del controllo determini una variazione della fascia di reddito o la decadenza dal beneficio della borsa di studio o un differente importo del contributo universitario, l'Università provvederà:

- ad inviare all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di accertamento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e dando 30 giorni di tempo per produrre controdeduzioni;
- a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente:
 - o ad archiviare il procedimento avviato
 - oppure
 - o a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell'art. 4)
 - oppure



- a concludere il procedimento confermando la variazione o decadenza dal beneficio per il diritto allo studio universitario o il nuovo importo del contributo universitario e adottando espresso provvedimento definitivo.

Qualora nel provvedimento definitivo venga confermato quanto emerso in fase di istruttoria:

- la variazione di fascia di reddito in riferimento al beneficio erogato comporta l'obbligo di restituzione della differenza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente dovuto o spettante;
- la decadenza dal beneficio di borsa di Ateneo comporta l'obbligo di restituzione dell'intera somma percepita;
- la variazione dell'importo del contributo universitario comporterà l'obbligo di versamento dell'importo pari alla differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto in base al nuovo valore ISEE Università.

Termine di conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento di accertamento di cui al presente Regolamento viene fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Qualora le controdeduzioni dell'interessato o l'effettiva eventuale complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di istruttoria, il termine di cui al comma precedente è aumentato fino a 180 giorni.

Sanzioni

Qualora a seguito dell'istruttoria venga confermato il riscontro sulle irregolarità nelle dichiarazioni che danno luogo al mutamento di fascia contributiva e/o la revoca dei benefici riconosciuti, si applicherà la sanzione che prevede il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita o al contributo studentesco versato, o, ancora, al valore dei servizi indebitamente fruiti; viene meno, inoltre, il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

In applicazione dell'art. 16 della legge 689/81, le sanzioni amministrative irrogate possono essere pagate in misura ridotta di un terzo, prorogabilmente entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento definitivo, su richiesta dello studente interessato.

Lo studente può altresì chiedere di rateizzare gli importi nei limiti della durata residua del corso di laurea.

Nel caso di mancato pagamento nei termini stabiliti nel provvedimento definitivo, anche di un solo rateo in ipotesi di rateizzazione, l'Università procederà al blocco della carriera e avvierà le pratiche per un recupero forzoso del credito i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore.